

# Decreto Ministero Ambiente 11 marzo 1998, n. 141

Regolamento recante Norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica  
(Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998)

**ABROGATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N.36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (S.O. n. 40, G. U. 12 marzo 2003, n. 59), in vigore dal 27-3-2003.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ E  
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sul rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sul rifiuti di imballaggio», ed in particolare l'articolo 18, commi 2, lettera a), e 4, e l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante integrazioni e modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Tenuto conto che il riciclaggio il recupero di materia e, ove il potere calorifico del rifiuto lo consenta, il recupero energetico costituiscono, nell'ordine, attività prioritarie nell'ambito della gestione dei rifiuti;

Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;

Visto l'elenco dei rifiuti pericolosi, istituito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, riportato nell'allegato «D» al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 3. della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Smaltimento in discarica dei rifiuti

1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato II.

3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:

a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;

b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.

Art. 2.

Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti

È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);

c) rifiuti con un punto di infiammabilità < 55 °C.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%;

b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;

c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);

- d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;
- e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
- f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
- g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
- h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.

#### Art. 3.

##### Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi

1. Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

#### Art. 4.

##### Norme transitorie

1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.

2. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 1998

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

Il Ministro della sanità

BINDI

Il Ministro dell'industria

del commercio e dell'artigianato

BERSANI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1998

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 25

#### ALLEGATO 1

##### CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto, della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più dei dinitrobenzene;

H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

«Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

H3A

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
  - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
  - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
- H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note:

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte LA e parte II.B della direttiva 671548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(1), nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio(2)

(1) GU n. L 196 del 16. 6. 1967, pag.1.

(2) GU n. L 259 M 15. 10. 1979, pag. 10.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione(1)

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/1449 / CEE della Commissione (2) o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(1) GU n. 257 del 16.9.1983, pag. 1

(2) GU n. 251 del 19.9.1984, pag. 1

## ALLEGATO II

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H 10, H 14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO, DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI

050103 Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B

050104 Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H 14, H3A e H3B

050105 Perdite di olio H04, H05: H13, H14, H3A e H3B

050107 Catrami acidi H04, H07, H08, H II, H14, H3A e H3B

050108 Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B

0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI

050401 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H] 1, H13, H14, H3A e H3B

0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

050601 Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

050603 Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B

0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE

050701 Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B

0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO

050801 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H 10, H 11, H 13, H 14, H3A

050802 Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14

050803 Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H1 I, H14, H3B

050804 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A

06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO

060101 Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08

060102 Acido cloridrico H04, H05, H06, H08

060103 Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08

060104 Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08

060105 Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08

060199 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08

0602 SOLUZIONI ALCALINE

060201 Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08

060202 Soda H04, H05, H06, H08

060203 Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14

060299 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08

0603 SALI E LORO SOLUZIONI

060311 Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14

0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI

060402 Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14

060403 Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14

060404 Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14

060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14

0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI

060701 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05,

- H06, H07
- 060702 Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
- 0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 061301 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
- 061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
- 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
- 0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
- 070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070107 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070108 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
- 070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
- 070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
- 070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
- 070207 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070208 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
- 070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
- 070210 Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
- 070301 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
- 070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B

- 070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
- 070307 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070308 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070309 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070310 Altri residui di filtrazione assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
- 070401 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
- 070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070407 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070408 Altri fondi di distillazione residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070409 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070410 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
- 070501 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
- 070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
- 070504 Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 070507 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
- 070508 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
- 070509 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 070510 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
- 070601 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
- 070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B

- 070607 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 070608 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 070609 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 070610 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
- 070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070707 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070708 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070709 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 070710 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
- 080101 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 080102 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 080106 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 080107 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
- 080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 080305 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B



- 080306 Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 08040 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
- 080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 080405 Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 080406 Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
- 090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
- 090103 Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
- 090104 Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
- 090105 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
- 090106 Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
- 1001 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCEZIONE 190000)
- 100104 Ceneri leggere di olio H13
- 100109 Acido solforico H04, H08
- '1003 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
- 100301 Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
- 100303 Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
- 100304 Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
- 100307 Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
- 100308 Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
- 100309 Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
- 100310 Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
- 1004 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
- 100401 Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
- 100402 Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
- 100403 Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
- 100404 Polveri dal gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
- 100405 Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
- 100406 Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14

- 100407 Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
- 1005 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
- 100501 Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
- 100502 Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
- 100503 Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
- 100505 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
- 100506 Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
- 1006 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
- 100603 Polveri dal gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13
- 100605 Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
- 100606 Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
- 100607 Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
- 11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
- 1101 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
- 110101 Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
- 110102 Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
- 110103 Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
- 110105 Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
- 110106 Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
- 110107 Alkali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
- 110108 Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
- 1102 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
- 110202 Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
- 1103 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
- 110301 Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
- 110302 Altri rifiuti H04, H05, H06
- 12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 1201 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENITO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
- 120106 Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 120107 Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 120108 Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04,

- H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 120109 Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
- 120110 Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
- 120111 Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 120112 Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
- 1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
- 120301 Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
- 120302 Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H(TRANNE14
- 13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
- 1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
- 130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
- 130102 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
- 130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
- 130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
- 130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
- 130106 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
- 130107 Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
- 130108 Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
- 1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
- 130201 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
- 130202 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 130203 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
- 130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
- 130302 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
- 130303 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
- 130304 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica H04, H05, H06, H07, H13, H14
- 130305 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B

- 1304 OLI DI CALA
- 130401 Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 130402 Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
- 130403 Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
- 130501 Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
- 130502 Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
- 130503 Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
- 130504 Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
- 130505 Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
- 1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
- 130601 Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
- 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
- 1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
- 140101 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
- 140102 Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140103 Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
- 140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
- 140106 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140107 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
- 140201 Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140203 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
- 140204 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
- 140301 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
- 140302 Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140303 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140304 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05,

- H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140305 Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
- 1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
- 140401 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
- 140402 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140403 Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140404 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140405 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
- 1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
- 140501 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
- 140502 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
- 140503 Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 140504 Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
- 140505 Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
- 1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
- 160201 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
- 1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
- 160401 Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
- 160402 Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
- 160403 Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
- 1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI
- 160601 Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
- 160602 Accumulatori al nichel-cadmio H04, H05, H06, H08, H13
- 160603 Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
- 160606 Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A
- 1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
- 160701 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 160702 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
- 160703 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
- Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne

- 160704 contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 160705 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
- 160706 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
- 17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
- 1706 MATERIALE ISOLANTE
- 17061 Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
- 18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
- 1801 RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
- 180103 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
- 1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
- 180202 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
- 180204 Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
- 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
- 1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
- 190103 Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
- 190104 Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
- 190105 Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
- 190106 Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
- 190107 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
- 190110 Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
- 1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
- 190201 Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
- 1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
- 190402 Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
- 190403 Fase solida non vetrificata H05, H13
- 1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

### ALLEGATO III

#### FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI

2,3,7,8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8	Pentaclorodibenzodieossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,01
2,3,4,7,8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 - supplemento ordinario. Il testo dell'art. 18, commi 2, lettera a), e 4, del citato D.Lgs. è il seguente:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche

tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; ».

«4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dei trasporti e della navigazione».

- Il testo dell'art. 28 del citato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di recupero;
- f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- h) le garanzie finanziarie;
- i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni



integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica».

Il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, recante: «Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1997.

- La direttiva 96/59/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 243 del 24 settembre 1996.

- La direttiva 91/689/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 377 del 31 dicembre 1991; l'art. 1, paragrafo 4, è il seguente:

«4. Al fini della presente direttiva, si intende per «rifiuti pericolosi»:

i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precitato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente, e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura; qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'art. 18 della direttiva 75/442/CEE al fini dell'adeguamento dell'elenco».

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

- a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti».

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:

«6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia».